



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura n. 1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099  
[info@comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:info@comune.sanmichelealladige.tn.it) – [certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it)  
[www.comune.sanmichelealladige.tn.it](http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it)



# VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 67 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, avverso avviso di accertamento d'ufficio per parziale/omesso pagamento n. 76/2017 in materia di IM.IS. per l'anno 2017. Costituzione in giudizio. Incarico per il patrocinio legale all'Avvocatura di Stato.</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre**, addì **nove** del mese **maggio** di alle ore **16:10** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, avverso avviso di accertamento d'ufficio per parziale/omesso pagamento n. 76/2017 in materia di IM.I.S. per l'anno 2017. Costituzione in giudizio. Incarico per il patrocinio legale all'Avvocatura di Stato.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

#### LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con LR n.13 del 19.10.2016 il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha istituito la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020.

Premesso che:

In data 26.10.2022 è stato emesso l'avviso di accertamento d'ufficio per parziale/omesso pagamento n. 76/2017 prot. 10265 dd. 26.10.2022 in materia di IM.I.S. per l'anno 2017 a carico [REDACTED] per l'importo complessivo calcolato di euro 8.348,00.

In data 27.12.2022 sub prot. n. 12044 è pervenuto ricorso con istanza di discussione in pubblica udienza avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 1<sup>a</sup> grado di Trento da parte del [REDACTED] contro il Comune di San Michele all'Adige avverso il sopra citato avviso d'accertamento d'ufficio.

L'avviso di accertamento oggetto di ricorso presenta analoghi presupposti agli stessi emessi per le precedenti annualità sempre in materia di IMUP/IM.I.S. dall'anno di imposta 2012 avverso i quali la [REDACTED] ha presentato ricorso.

Il Comune di Faedo fino al 2019 e il Comune di San Michele all'Adige dal 2020, hanno incaricato l'Avvocatura distrettuale dello Stato del patrocinio legale con rappresentanza in giudizio del Comune relativamente ai ricorsi in parola con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta comunale di Faedo n. 27 dd 23.04.2018, esecutiva, per il ricorso, avverso l'avviso di accertamento n. 13/2012 in materia di IMUP per l'anno 2012;
- Deliberazione della Giunta comunale di Faedo n. 54 dd 29.07.2019 esecutiva, per il ricorso, avverso l'avviso di accertamento n. 22/2013 in materia di IMUP per l'anno 2013;
- Deliberazione della Giunta comunale di San Michele all'Adige n. 18 dd 24.11.2020 esecutiva, per il ricorso, avverso l'avviso di accertamento n. 19/2014 in materia di IMUP per l'anno 2014.
- Deliberazione della Giunta comunale di San Michele all'Adige n. 65 dd 15.06.2021, esecutiva, per il ricorso, avverso l'avviso di accertamento n. 54/2015 in materia di IM.I.S. per l'anno 2015.
- Deliberazione della Giunta comunale di San Michele all'Adige n. 64 dd 03.05.2022, esecutiva, per il ricorso, avverso l'avviso di accertamento n. 65/2016 in materia di IM.I.S. per l'anno 2016.

In occasione della prima udienza in data 20.09.2019 avverso gli avvisi anni 2012 e 2013 la Commissione Tributaria di 1<sup>a</sup> grado di Trento ha unificato in un unico fascicolo i ricorsi. In data 13.11.2020 la Commissione tributaria di 1<sup>a</sup> grado ha pronunciato la sentenza n. 102.02.2021, successivamente impugnata dalla [REDACTED] avanti alla Commissione tributaria di 2<sup>a</sup> grado, la quale con decreto n. 10 dd. 11.04.2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello poiché presentato oltre il termine di legge.

Riguardo al ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 19/2014 la Corte di Giustizia Tributaria di 1<sup>a</sup> grado di Trento in data 25.11.2022 ha pronunciato la sentenza n. 9/2023, avverso la quale è stato presentato appello avanti alla Corte di Giustizia di 2<sup>a</sup> grado, come da ricorso in atti sub prot. n. 3964 dd 8.05.2023 e sul quale l'Avvocatura di Stato con nota in atti sub prot. n. 4013 dd 9.05.2023 chiede di essere incaricata per la resistenza in appello. Al riguardo si rinvia a successivo provvedimento.

Riguardo al ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 54/2015 la Commissione Tributaria di 1<sup>a</sup> grado di Trento con sentenza n. 10.02.2022 dd. 24.09.2021, depositata in segreteria della Commissione il

14.02.2022, ricevuta in atti sub prot. n. 1573 dd 15.02.2022, ha accolto parzialmente il ricorso, confermando il valore dell'area edificabile fissato con precedente sentenza degli anni 2012 e 2013, ovvero euro 91,50 al mq rispetto agli iniziali euro 160,00 al mq. La sentenza n. 10.02.2022 è passata in giudicato.

Riguardo al ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 65/2016 la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Trento in data 25.11.2022 ha pronunciato la sentenza n. 10/2023, avverso la quale è stato presentato appello avanti alla Corte di Giustizia di 2° grado, come da ricorso in atti sub prot. n. 3963 dd 8.05.2023 e sul quale l'Avvocatura di Stato con nota in atti sub prot. n. 4014 dd 9.05.2023 chiede di essere incaricata per la resistenza in appello. Al riguardo si rinvia a successivo provvedimento.

La Commissione Tributaria di 1° grado di Trento, ora Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 ha confermato il valore dell'area edificabile in euro 1.640.000,00 ovvero euro 91,50 al mq, valore fissato con la citata precedente sentenza interessante gli anni 2012 e 2013.

Tutto ciò premesso.

Ritenuto legittimo anche il procedimento dell'accertamento n. 76/2017 prot. 10265/2022 in materia di IM.I.S. per l'anno 2017, e con intenzione di resistere al ricorso presentato dalla Società in atti sub prot. n. 12044 dd. 27.12.2022, è stata chiesta con nota sub prot. n. 3940 dd 8.05.2023 la disponibilità all'Avvocatura di Stato per il patrocinio legale per la costituzione in giudizio dell'Amministrazione. Con nota acquisita in atti sub prot. n. 4019 dd 09.05.2023 l'Avvocatura distrettuale di Stato ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di difesa in giudizio del Comune di San Michele all'Adige. Non è stato chiesto al momento il versamento di somme a titolo di fondo spese.

Richiamato l'art. 1 del D.Lgs. 116/2004 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 dd. 5.02.2019.

Visto lo Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell'ufficio Tributi – Sofia Roncador"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
*(firma digitale)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
*(firma digitale)*

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **10.05.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
*(firma digitale)*

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.